

Amianto e gestione rischio amianto ex D.M. 6 settembre 1994 per i MCA

Data pubblicazione:	14/01/2026
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

La gestione del rischio amianto negli edifici: obblighi giuridici, informazione agli occupanti e ruolo della figura responsabile ex D.M. 6 settembre 1994

1. Inquadramento normativo e ratio del D.M. 6 settembre 1994

La disciplina della gestione dei **materiali contenenti amianto (MCA)** negli edifici trova uno dei suoi principali riferimenti nel **D.M. Sanità 6 settembre 1994**, adottato in attuazione della legge n. 257/1992, con finalità di prevenzione sanitaria e tutela della salute collettiva. Il decreto individua una serie di **obblighi specifici a carico del proprietario dell'immobile e/o del responsabile dell'attività** che vi si svolge (quali, ad esempio, l'amministratore di condominio per le parti comuni), imponendo un approccio non meramente statico, bensì **gestionale e dinamico**, volto a prevenire il rischio di dispersione di fibre di amianto.

2. Gli obblighi del proprietario e del responsabile dell'attività

Ai sensi del D.M. 6 settembre 1994, il proprietario o responsabile dell'attività è tenuto a:

- designare una figura responsabile del rischio amianto**, con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive potenzialmente incidenti sui MCA;
- predisporre e aggiornare una documentazione idonea** indicante l'ubicazione dei materiali contenenti amianto, con apposizione di avvertenze nelle zone soggette a frequenti interventi manutentivi;

- **garantire l'adozione di efficaci misure di sicurezza** durante le operazioni di pulizia, manutenzione e in occasione di eventi che possano determinare il disturbo dei MCA, mediante procedure autorizzative formalizzate e documentazione verificabile degli interventi;
- **fornire una corretta e completa informazione agli occupanti dell'edificio**, in ordine alla presenza dell'amianto, ai rischi sanitari potenziali e ai comportamenti da adottare.

In presenza di **materiali friabili**, il decreto impone inoltre l'obbligo di **ispezione annuale** da parte di personale qualificato, con redazione di un rapporto dettagliato, corredato da documentazione fotografica, da trasmettere alla **ASL territorialmente competente**, che può prescrivere monitoraggi ambientali periodici delle fibre aerodisperse.

3. Il diritto all'informazione degli occupanti: ambienti di lavoro e ambienti di vita

Uno degli aspetti centrali della disciplina riguarda il **diritto all'informazione** dei soggetti potenzialmente esposti, distinguendo tra:

- **ambito lavorativo**, regolato anche dal **D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza)**, con particolare riferimento al Titolo IX, Capo III;
- **ambienti di vita**, in particolare residenziali, per i quali trova applicazione diretta il D.M. 6 settembre 1994.

In entrambi i contesti, qualunque soggetto interessato dalla presenza di MCA ha diritto a ricevere **informazioni corrette, chiare e complete**, e i materiali devono essere **opportunamente etichettati**, al fine di evitare disturbi accidentali e conseguente rilascio di fibre. L'informazione può essere efficacemente garantita attraverso:

- l'inventariazione dei MCA;
- la distribuzione di materiale informativo;
- lo svolgimento di riunioni informative;
- la predisposizione di documentazione specifica per lavoratori, datori di lavoro e imprese esterne.

4. La figura responsabile del rischio amianto: ruolo, criticità e lacune formative

Il D.M. 6 settembre 1994 prevede la nomina di una **figura responsabile del rischio amianto**, cui sono affidati compiti di estrema delicatezza e complessità. Tuttavia, il legislatore nazionale **non ha previsto un obbligo formativo uniforme** per tale figura, con evidenti criticità applicative. Solo alcune Regioni hanno introdotto corsi obbligatori (generalmente di 16 ore), mentre il **Piano Nazionale Amianto**, pur prevedendo l'istituzione di uno specifico patentino, non risulta tuttora pienamente operativo. Tale lacuna normativa impedisce, sotto il profilo giuridico, una piena qualificazione della figura come **professione regolamentata**, nonostante la natura altamente tecnica e specialistica delle funzioni attribuite.

5. I compiti operativi della figura responsabile ex D.M. 6 settembre 1994

I compiti della figura responsabile, seppur non puntualmente tipizzati dalla normativa nazionale, comprendono attività articolate e complesse, tra cui:

- analisi storica del sito e della documentazione tecnica;
- sopralluoghi e ispezioni dirette dei materiali;
- valutazione dello stato di conservazione dei MCA;
- documentazione fotografica e campionamenti;
- trasmissione dei campioni a laboratori autorizzati ex D.M. 14 maggio 1996;
- censimento e mappatura dei MCA;
- compilazione delle schede ministeriali e delle schede di valutazione del rischio;
- redazione del **Programma di controllo, manutenzione e custodia dei MCA**.

Tali attività sono funzionali a prevenire il rilascio di fibre e a garantire un'efficace gestione del rischio, in attesa degli eventuali interventi di bonifica.

6. Le competenze necessarie e il ruolo del coordinatore amianto

Alla luce dei compiti sopra descritti, la figura responsabile deve possedere **competenze tecniche, normative e gestionali altamente specialistiche**, tra cui:

- capacità di individuazione dei materiali sospetti;
- conoscenza delle procedure di accertamento e valutazione del rischio amianto;
- padronanza della normativa di settore (D.M. 6 settembre 1994, D.Lgs. 81/2008, Titolo IX);
- conoscenza delle tecniche di bonifica (rimozione, incapsulamento, confinamento);
- capacità di gestione documentale e di redazione di capitolati tecnici.

In tale prospettiva, il **coordinatore amianto**, formato e abilitato ai sensi dell'art. 10 della legge n. 257/1992 e del D.P.R. 8 agosto 1994, rappresenta il soggetto con il **più elevato livello di preparazione** per la gestione del rischio amianto e può legittimamente svolgere anche i compiti della figura responsabile ex D.M. 6 settembre 1994.

7. Profili di responsabilità e tutela giuridica: il ruolo dello Studio Legale Bonanni Saraceno

La gestione dell'amianto negli edifici presenta **rilevanti profili di responsabilità civile, penale e amministrativa**, sia in capo ai proprietari e agli amministratori, sia in capo ai datori di lavoro e ai soggetti gestori dei patrimoni edilizi pubblici e privati.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno